

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../377522/2006

OGGETTO: COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -  
D.C.C. N. 29 DEL 05/07/2006 - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Castellamonte, con deliberazione C.C. n. 29 del 5/07/2006, trasmesso alla Provincia in data 25/09/2006 (pervenuta il 26/09/06), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

*(Prat. n. 123/2006)*

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 5/07/2006 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, recependo richieste di privati, propone le seguenti modifiche cartografiche e normative:

- adeguamento del perimetro dell'area "RC4" soggetta a P.E.C., per rendere attuabile gli interventi previsti, mediante la suddivisione del lotto b;
- variazione della destinazione d'uso, da residenziale ad attrezzature di interesse generale e del tipo di intervento, di alcuni immobili adiacenti alla Casa di Riposo "D. Romana", a gestione pubblica, finalizzata alla ristrutturazione degli stessi, per la realizzazione di strutture a supporto dell'attività stessa ed il miglioramento dell'accessibilità;
- eliminazione di una porzione di verde privato circostante ad un fabbricato residenziale, destinandolo a cortile di pertinenza, migliorando l'utilizzo dell'area all'edificazione;
- individuazione di una nuova area "AII/a" all'interno della zona "AII" (art. 57 delle N.T.A. - *aree per impianti produttivi esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso del territorio indicate dal P.R.G.C. ma confermati nelle attuali sedi*) e stralciata da quest'ultima al fine di consentire la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio esistente;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Castellamonte, con deliberazione C.C. n. 29 del 5/07/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alla modificazione apportata all'offerta di servizi e attrezzature per aree residenziali, considerando anche le precedenti Varianti Parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare;
  - b) con riferimento alla modifica individuata dalla "Relazione Illustrativa" alla lettera d), la quale consentirebbe l'ampliamento dell'edificio oggetto di Variante, (per miglioramenti igienico-funzionali) "... *anche nella fascia di rispetto stradale ... purché contenuti entro il filo edificato esistente ...*", ai sensi dell'art. 40 delle N.d.A. (non allegato alla documentazione di Variante), si rileva che il succitato edificio risulta prospiciente a viabilità provinciale (S.P. n. 222), dovranno pertanto essere attuate tutte le misure di tutela dello stesso, in previsione di eventuali sistemazioni future dell'asse viario;
  - c) si rileva, che alla documentazione presentata non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Castellamonte la presente determinazione per i successivi

provvedimenti di competenza.

Torino, .....